

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIUGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1985

Rinnovo dell'autorizzazione di vendita a trattativa privata, alla cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, di immobili di pertinenza dello Stato siti in Venezia, prevista dall'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 206

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 206, è stata a suo tempo autorizzata la vendita a trattativa privata — alla cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti — dei terreni e fabbricati su di essi insistenti, siti sulla spiaggia di Venezia, sezione di Burano, in località Punta Sabbioni-Cavallino, dell'estensione di circa 292 ettari.

Tale autorizzazione era giustificata alla luce della sdemanializzazione dei terreni in parola avvenuta con i decreti interministeriali del 22 dicembre 1951, e del 1° settembre 1952, che avevano consentito il trasferimento dei beni patrimoniali in parola al Ministero delle finanze, ed appare a tutt'oggi pienamente valida.

Infatti, la cooperativa Treporti gestisce sin dal lontano 1946 i terreni considerati nella legge n. 206 per coltivazioni agricole e

ortofrutticole. Prima del provvedimento di sdemanializzazione, i terreni stessi erano gestiti in base ad apposito atto di concessione della capitaneria di porto del compartimento di Venezia. Dopo che tali beni sono transitati nel patrimonio dello Stato, essi risultano coltivati, in base a contratto affine a contratto di affitto di fondo rustico, ai sensi dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come riconosciuto dalla recente sentenza n. 356 dell'11 marzo 1983 della sezione agraria del tribunale di Venezia.

L'autorizzazione alla vendita a trattativa privata, prevista dall'articolo 5 della legge n. 206 del 1958, non è stata sottoposta espressamente a termine finale dal legislatore dell'epoca. Senonchè, l'Amministrazione finanziaria, fondandosi sulla circostanza che l'articolo 5 stesso aveva direttamente fissato il prezzo di vendita in lire 35 milioni, ha escluso che tale autorizzazione potesse va-

lere per lungo tempo. In tali condizioni, nonostante il preciso intendimento espresso dal Parlamento, dopo qualche mese dall'entrata in vigore della legge, la cooperativa non ha più potuto procedere all'acquisto. Ciò sebbene sussistano a tutt'oggi i motivi di opportunità che avevano indotto ad autorizzarlo.

Si propone, pertanto, che l'autorizzazione alla vendita venga nuovamente approvata dal Parlamento, senza fissare il prezzo di vendita, che potrà essere stabilito dall'ufficio tecnico erariale di Venezia, consentendo finalmente l'attuazione del trasferimento dei terreni alla cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La vendita a trattativa privata dei terreni e dei fabbricati su di essi insistenti gestiti dalla cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, autorizzata dall'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 206, può essere effettuata alle condizioni di cui ai seguenti commi.

Le quote relative ai singoli poderi possono essere acquistate dai soci della cooperativa, assegnatari degli stessi, o dai loro congiunti, già insediati nel compendio.

I soci assegnatari dei poderi confinanti sono titolari del diritto di prelazione per l'acquisto delle aree per le quali, entro il termine di sei mesi dalla notifica della stima di cui al presente articolo, non sia stata presentata al Ministero delle finanze la proposta di acquisto da parte dei soci assegnatari.

Il prezzo delle singole quote è fissato dall'Ufficio tecnico erariale di Venezia sulla base dei valori risultanti dalle tabelle approvate per l'anno 1982, ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, per la zona agraria di competenza, secondo la qualità della coltura esercitata e tenendo conto, in diminuzione, dell'incidenza negativa derivante dalla vigenza del rapporto di affitto del fondo.

Per la stima del prezzo dei terreni non destinati alla coltivazione agricola, l'Ufficio

tecnico erariale tiene conto dei prezzi risultanti dall'andamento del mercato secondo i valori convalidati dalle più recenti compravendite di beni analoghi, tenendo conto, in diminuzione, dell'incidenza negativa della sussistenza del rapporto di affitto esistente.

Nel prezzo della compravendita non sono compresi gli edifici e le opere edilizie e di miglioramento agrario realizzate dalla cooperativa o dai singoli soci.

Il prezzo di acquisto dei terreni e dei fabbricati su di essi insistenti, stabilito ai sensi del presente articolo, può essere versato dai soci della cooperativa, per le quote di proprietà, all'amministrazione finanziaria dello Stato in dieci rate annue di pari entità, scadenti a decorrere dal 1° dicembre di ogni anno successivo a quello in cui è stato notificato alla cooperativa il complesso delle valutazioni dell'Ufficio tecnico erariale. Alle rate è applicato un interesse pari a quello previsto, per i mutui concessi alla piccola proprietà contadina, dalla legislazione vigente.

Qualora il comune di Venezia non sia più disponibile all'acquisto dei terreni secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 6 marzo 1958, n. 206, i suddetti saranno venduti ai soci assegnatari con le stesse modalità previste dal presente articolo.

Per tutti i trasferimenti previsti nei precedenti commi è applicata l'imposta di registro nella misura ridotta di maggiore favore prevista dalla vigente legislazione in materia di piccola proprietà contadina.

Art. 2.

Il Ministro delle finanze provvede, con propri decreti, all'approvazione dei relativi contratti.